



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Il Direttore Generale

Ai Beneficiari dei Progetti

A Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell'articolo 103, comma 1, in materia di sospensione dei termini di cui al decreto interministeriale 14 aprile 2015 (Fondo Rotativo Kyoto).

1. Introduzione

L'articolo 103 del Decreto Legge n. 18/2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020) recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ha previsto, al comma 1, che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*.

Tale disposizione è stata espressamente interpretata dall'Ufficio legislativo di questo Ministero nei termini che seguono: la norma *“prevede una generalizzata ipotesi di sospensione dei termini procedimentali per il periodo 23 febbraio – 15 aprile 2020. Tale periodo (pari a 52 giorni) non est computandum nell'ambito di tutti i procedimenti amministrativi e lo stesso va aggiunto a tutti i termini, anche quelli endoprocedimentali. In pratica tutti i termini vengono traslati di 52 giorni. Trattandosi di sospensione (e non di proroga) a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già maturato al 22 febbraio: la sospensione (in analogia a quanto previsto in via generale dal codice civile in materia di prescrizione: art.2945) opera come una parentesi rispetto al decorso del termine”*.

Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento alla sospensione dei termini previsti dal Fondo Rotativo Kyoto, individuati dal decreto interministeriale 14 aprile 2015, ovvero quello di cui all'articolo 12 e quello di cui all'articolo 13.

Come noto, la legge 296/2006, all'articolo 1, comma 1110 ha istituito un Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

A valle di tale norma, il decreto legge n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, ha disposto, all'articolo 9, interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, demandando ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri e modalità di concessione,

erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimento presentati.

Il decreto interministeriale 14 aprile 2015 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 aprile 2015, Foglio 1-1533), ha attribuito a questa Direzione Generale la competenza di valutare le domane e adottare il provvedimento di concessione dei finanziamenti agevolati, determinandone ammontare e durata.

Ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., espressamente investita di tali funzioni dalla legge 296/2006 (articolo 1, comma 1115), stipula il contratto di finanziamento con i soggetti beneficiari. La norma prevede infatti che *“i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, via PEC, entro 120 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica del provvedimento di ammissione, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la decadenza dello stesso”*.

Il successivo articolo 13 prevede poi che *“i soggetti beneficiari, in relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e a CDP S.p.A., per mezzo di PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento agevolato...l'avvenuto inizio dei lavori, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il quadro economico definitivo”*.

Il quadro disciplinare così riassunto, con particolare riferimento al decorso dei termini, deve essere ora letto alla luce delle disposizioni emergenziali adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologia da Covid-19 che sta gravemente colpendo il nostro Paese.

2. Modalità di applicazione dell'articolo 103, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il regime emergenziale abbia inciso su due termini individuati dal decreto interministeriale 14 aprile 2015, ovvero quello di cui all'articolo 12 e quello di cui all'articolo 13.

Con riferimento al termine di 120 giorni per la stipula della convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti beneficiari, previsto dall'articolo 12 del decreto interministeriale, nonché con riferimento al termine di 180 giorni di cui all'articolo 13 del decreto interministeriale si ritiene che la decorrenza dei termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 aprile 2020.

Nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l'effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all'articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.

La presente Circolare è pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione e sul sito internet di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Giusy Lombardi